Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio di

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESPERTO EX ART. 80, COMMA 4 Legge 354/1975/ EX ART. 8, COMMA 2, D. LGS N. 272/1989 NEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ.

tra

la direzione _____ (in seguito denominata direzione)

e

il/la dott./dott.ssa _____,

esperto in _____ (in seguito denominato professionista).

Premesso

che l'articolo 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 l'articolo 8, comma 2 D.L.gs n. 272/1989 prevedono che l'Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle prestazioni effettuate;

che gli articoli 13 e 72, comma 2, della Legge n. 354/1975, gli articoli 1, 27, 28, 29, e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, nonché l'articolo 3 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della personalità, sul programma individualizzato di trattamento e sulla messa alla prova per gli adulti;

che il DPR n. 448 del 1988 (Codice Processo Penale Minorile) e Regolamento di esecuzione D. LGS. n. 272 del 1989……;

che è necessario definire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e gli obblighi da esso scaturenti;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della Legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l'attività svolta dagli esperti come collaborazione libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo albo professionale, ove esistente;

che è stato emanato avviso di selezione per l'istituzione dell'elenco degli esperti ex articolo 80 legge 354/1975;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione nell'ambito delle attività di osservazione e trattamento di cui *alla Legge n.354/75 al D.P.R. n. 230/2000, alla Legge 67/14/ DPR n. 448 del 1988 - Codice Processo Penale Minorile, al Regolamento di esecuzione D. Lgs. n. 272 del 1989* (scegliere una delle due opzioni e cancellare l'altra) e alle altre disposizioni normative, secondo progetti di intervento individualizzati, caratterizzati da obiettivi, tempi ed azioni predefinite.

ARTICOLO 2

Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

1. attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
2. osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di esecuzione, della Legge 67/14, del D. Lgs 272/89 e delle altre disposizioni normative, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione e le disposizioni che regolano i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità;
3. svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
4. fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui procedimenti trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi, della relazione periodica e/o conclusiva.

ARTICOLO 3

Il professionista si impegna ad assicurare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo, per un numero complessivo di …… ore mensili, senza superare le 8 ore giornaliere e le ottanta mensili, per le prestazioni rese complessivamente presso i servizi della giustizia minorile e di comunità.

Le attività dovranno essere svolte in orari e giorni scelti dal professionista, purché compatibili con le esigenze dell'ufficio.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente il proprio temporaneo impedimento a svolgere l'attività professionale.

Il presente accordo avrà durata dalla data della sua sottoscrizione fino al ……..……..

ARTICOLO 4

Il compenso è stabilito in € 17,63 orari lordi, ove per lordo deve intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ove dovuti. Non è previsto alcun altro tipo di rimborso.

All'importo effettivo da mettere in pagamento, sarà aggiunta l'IVA, ove dovuta come per legge e gli oneri previdenziali; sarà, altresì, effettuata la ritenuta d'acconto, salvo i casi di esclusione previsti ex lege.

Il professionista si impegna a dichiarare il regime fiscale e previdenziale di riferimento, nonché l'aliquota dell'imposta sul reddito da applicare ai compensi.

Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la dichiarazione delle ore effettuate giornalmente e delle attività svolte; la direzione dell'ufficio, eseguite le verifiche ritenute necessarie, attesterà la congruità delle ore dichiarate dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.

La fattura elettronica delle competenze sarà presentata con scadenza non superiore al quadrimestre.

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura da parte del professionista.

ARTICOLO 5

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente del Ministero della Giustizia, di non avere precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313 e non avere carichi pendenti, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
Il professionista si obbliga, altresì, ad astenersi dalla trattazione di procedimenti riguardanti casi conosciuti in altri contesti lavorativi o connessi ad altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il professionista si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto riportato al comma precedente.

ARTICOLO 6

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.
Il professionista può recedere, per giustificato motivo, dall'incarico. Tale recesso dovrà avvenire in forma scritta da inviare via pec all'indirizzo istituzionale dell'Amministrazione, con preavviso di 15 giorni.
L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nel caso di inosservanza grave o reiterata delle disposizioni contenute nel presente accordo o inadempienza degli impegni assunti dal professionista. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti. Si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa vigente per ogni altra ipotesi di risoluzione.

ARTICOLO 7

L'accordo vincola il professionista dal momento della sottoscrizione; sarà efficace per l'Amministrazione dalla registrazione presso gli Organi di Controllo, qualora prevista.
L'avvio dell'attività dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi alla data della sottoscrizione.

ARTICOLO 8

Agli effetti di legge l'Amministrazione elegge il suo domicilio legale in ……..…….. via …….; il professionista elegge il suo domicilio legale in ……..…….. Via ……
Tutte le comunicazioni relative al presente accordo dovranno avvenire esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
per l'Amministrazione ……;
per il professionista …….;
Il professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del professionista tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il professionista dichiara che ha esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate dall'accordo; conosce la portata dell'accordo e tutti gli oneri che ne derivano; riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.
Il professionista dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto del Ministro della Giustizia del 23/02/2018, reperibile al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_17_1_3.page?previsiousPage=mg_1_8_1#r1c e si impegna ad osservare, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del presente accordo.
In caso di controversie fra le parti si conviene di ricorrere attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di competenza di ……..…….. (va indicato il foro dell'ufficio della giustizia minorile e di comunità contraente).

ARTICOLO 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. LGS. 30/6/2003 n.196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della presente selezione e saranno conservati presso l'ufficio titolare del relativo procedimento.

ARTICOLO 11

A conclusione del rapporto di collaborazione il professionista redigerà un report finale sull'attività complessivamente svolta, con l'indicazione dei punti di forza e di criticità, al fine di permettere le operazioni di verifica e valutazione delle prestazioni erogate.

ARTICOLO 12

Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, si rinvia agli articoli del Codice Civile.
Il presente accordo è formato da n. ……. (……..….) cartelle interamente dattiloscritte e controfirmate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data…….

Il Professionista

Per l'Amministrazione
Il Direttore dell'Ufficio

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le clausole di cui agli artt.3,4,6 e 9.

Data ……

Il Professionista

Il Direttore dell'ufficio